

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### FRANCIA

Decreto 16 dicembre 1922 del Ministro del lavoro con cui viene istituito il Comitato di patronato degli operai italiani nel dipartimento delle Alpi marittime (*J.O.*, 20 dicembre 1922, pag. 1212).

#### IL MINISTRO DEL LAVORO,

Visto il decreto 25 maggio 1921, con cui si ratifica, in esecuzione della legge 10 gennaio 1921, il Trattato d'immigrazione e di emigrazione, d'assicurazione, di previdenza sociale e del lavoro concluso tra la Francia e l'Italia, il 30 ottobre 1919;

Visto il detto trattato 30 ottobre 1919 e specialmente l'art. 20 così concepito :

« Il Comitato composto dei sudditi francesi ed italiani, previsto dall'art. 9 della convenzione franco-italiana del 15 giugno 1910, per la protezione dei fanciulli ed eventualmente degli operai adulti, estenderà normalmente il suo patronato agli operai di ogni età italiani in Francia, e francesi in Italia, nelle regioni dove sono occupati in numero sufficientemente importante lavoratori dell'altro paese. La sua composizione sarà fissata d'ora innanzi nella seguente maniera: 1° il prefetto, il sottoprefetto o un consigliere di Prefettura; 2° il sindaco del Comune o uno dei suoi aggiunti; l'ispettore del lavoro o il suo supplente; 4° il console o un suo delegato; 5° il presidente di una Società dell'altranazionalità di mutuo soccorso, d'istruzione o d'assistenza, e, in mancanza, un suddito dell'altro paese residente nella regione; 6° un rappresentante dei Sindacati padronali e uno dei Sindacati operai della regione; 7° un operaio di ciascuna delle due nazionalità »

Sulla proposta del prefetto delle Alpi Marittime;

Sul rapporto del consigliere di Stato direttore del lavoro;

#### DECRETA:

**Art. 1.** — Un Comitato di patronato per la protezione degli operai italiani di ogni età è istituito nel dipartimento delle Alpi Marittime.

La sede, la circoscrizione e la composizione sono determinati nel modo seguente ;

*Sede* : Nizza,

*Circoscrizione* : Dipartimento delle Alpi Marittime.

*Composizione* :

il prefetto delle Alpi Marittime o il suo delegato ;

il sindaco di Nizza o il suo delegato ;

l'ispettore dipartimentale del lavoro a Nizza o il suo supplente ;

il Console generale d'Italia a Nizza o il suo delegato ;

Milon (Camillo Fortunato), suddito italiano, ingegnere, vice presidente della Società italiana di beneficenza a Nizza ;

Laugier (Luigi), presidente del Sindacato degli intraprenditori di lavori pubblici di Nizza ;

Morel, segretario generale della Borsa del lavoro di Nizza ;

Layoie (Vittorio), operaio carpentiere, antico consigliere del collegio dei probiviri di Nizza ;

Venturi (Enrico Angelo), suddito italiano, operaio meccanico, membro della Società di mutuo soccorso tra operai italiani a Nizza.

**Art. 2.** — Il prefetto delle Alpi Marittime è incaricato della esecuzione del presente decreto.

## BRASILE-PORTOGALLO

**Convenzione di emigrazione e lavoro (Rio de Janeiro, 26 settembre 1922).**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE  
e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO**

hanno convenuto di stipulare una convenzione per stabilire la eguaglianza di trattamento fra i cittadini delle due nazioni, per quanto si riferisce ai benefici delle leggi sugli infortuni del lavoro, nonchè di adottare i mezzi necessari per facilitare, per quanto è possibile, il movimento dell'immigrazione ed il trattamento dei lavoratori immigranti.

A questo fine hanno nominato loro plenipotenziari (*omissis*), i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, che hanno trovato in buon ordine e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli :

**Art. 1.** — I benefici, le garanzie ed i diritti contemplati dalla legislazione sul lavoro, la protezione degli operai, la previdenza sociale, l'assistenza, l'istruzione generale e professionale e la libertà di riu-

nione, di associazione e di organizzazione professionale, saranno concessi in ciascuno dei due paesi agli emigranti appartenenti all'altro ed alle loro famiglie, esattamente negli stessi termini e condizioni in cui sono accordati ai propri cittadini.

**Art. 2.** — Gli emigranti portoghesi e brasiliani godranno rispettivamente nel Brasile e nel Portogallo degli stessi benefici, garanzie e diritti che nell'uno e nell'altro paese siano concessi agli emigranti appartenenti a qualsiasi altro paese.

**Art. 3.** — Il Governo brasiliano faciliterà la conclusione e la esecuzione degli accordi che in materia di lavoro e di emigrazione potranno venire proposti tra i Governi degli Stati che costituiscono la Repubblica brasiliana e il Governo portoghese, sotto la condizione che tali accordi vengano previamente sottoposti all'approvazione del Governo federale brasiliano ed allo Stato nel quale dovranno essere eseguiti.

**Art. 4.** — La presente Convenzione entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del potere legislativo dei due paesi ed un mese dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei rispettivi Governi e resterà in vigore fino a sei mesi dopo la sua denuncia da parte del Governo di una delle Alte Parti contraenti.

## PORTOGALLO-BRASILE

**T Trattato diretto a regolare la esenzione dal servizio militare e la doppia cittadinanza (Rio de Janeiro, 26 ottobre 1922).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO ed il  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

desiderando negoziare un trattato per rimuovere talune difficoltà derivanti dalla doppia cittadinanza e dagli obblighi del servizio militare nel Portogallo e nel Brasile, hanno nominato rispettivamente quali propri plenipotenziari (*omissis*) i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, che hanno giudicato in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

**Art. 1.** — Qualunque cittadino brasiliano, il quale, per esser nato in Portogallo, abbia pure la cittadinanza portoghese, e che:

a. abbia prestato servizio militare nelle forze di terra e di mare o aeree del Brasile, o che abbia compiuto un corso ufficiale di istruzione militare, navale o aerea nel Brasile, sarà esentato dal servizio militare in Portogallo:

b. essendo maggiore di 21 anni, abbia rinunciato alla nazionalità portoghese, in conformità delle leggi rispettive, perderà, a tutti gli effetti, tale cittadinanza.

**Art. 2.** — Qualunque cittadino portoghese, il quale per essere nato nel Brasile, abbia anche la cittadinanza brasiliana, sarà esentato dal servizio militare nel Brasile qualora:

*a.* abbia prestato servizio militare nelle forze di terra, di mare o aeree del Portogallo, o vi abbia compiuto un corso ufficiale di istruzione militare, navale o aerea;

*b.* nel caso abbia più di 21 anni di età, perda la sua cittadinanza brasiliana nella forma prescritta dalla Costituzione federale, art. 71, par. 2.

*Paragrafo unico.* A tutti gli effetti della lettera *b*, la presentazione di un certificato di cittadinanza, emesso dall'autorità portoghese competente, sarà equivalente ad un titolo di naturalizzazione ed importerà conseguentemente la perdita della cittadinanza brasiliana a tutti gli effetti.

**Art. 3.** — Le Alte Parti contraenti determineranno a mezzo degli Uffici competenti il modo di provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

**Art. 4.** — Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti in conformità alle rispettive leggi, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Rio de Janeiro al più presto possibile. Esso continuerà ad aver vigore fino ad un anno dopo la denuncia che una delle due Alte Parti contraenti avrà notificata all'altra.

## PARAGUAY

### Legge sull'immigrazione.

**Art. 1.** — Si considerano come immigranti, secondo il concetto di questa legge e con diritto alle franchigie e agevolazioni previste dalle leggi di colonizzazione e dai trattati e convenzioni stipulati con le loro nazioni di origine, coloro che giungono la prima volta nel paese allo scopo di stabilirvisi e che comprovino la propria moralità e la qualità di agricoltori, industriali e professionisti, mediante la presentazione dei documenti seguenti:

*a.* certificato dell'Autorità amministrativa, municipale o giudiziaria del luogo di provenienza, attestante che non sia stato posto a giudizio per reati contro la pubblica moralità, l'ordine sociale o per delitti contro persone o beni;

*b.* certificato attestante il mestiere o la professione rilasciato mediante la deposizione di due testimoni idonei e autenticato dall'Agente consolare del Paraguay residente nel luogo di provenienza o mediante la esibizione di titolo, diploma o altro documento di idoneità debitamente legalizzato.

Tali documenti saranno rilasciati o legalizzati dai Consolati paraguayani senza percepire emolumento alcuno.

**Art. 2.** — Saranno considerati come immigranti da respingere :

1° Gl'infermi affetti da lebbra, tracoma, tubercolosi, o da qualsiasi altra forma di malattia contagiosa o vizio organico che li renda incapaci a provvedere ai propri bisogni :

2° I mutilati di ogni specie, i ciechi, i muti, i dementi di qualsiasi grado, e coloro che per difetti fisici non siano in condizione di lavorare;

3° I mendicanti, *presidiari* o criminali, che siano stati sottoposti a giudizio, e che siano stati dichiarati responsabili di colpe o delitti.

4° Coloro che diano segno manifesto di alcoolismo abituale;

5° Gli africani di razza nera e gl'individui generalmente conosciuti col nome di zingari o boemi;

6° Coloro che abbiano più di sessant'anni, restando inteso che qualunque straniero ammissibile o qualunque straniero che sia stato ammesso, può condurre o far venire il padre o l'avo che abbia più di cinquantacinque anni, la moglie, la madre, gli avi, e le figlie nubili o vedove, se tali parenti sono ammissibili secondo la presente legge;

7° Le donne sole che abbiano più di quaranta anni, che non stiano a carico del marito, fratello, figlio o nipote valido.

8° Le persone che vorrebbero la trasformazione della Società con mezzi violenti (non considerandosi mezzi violenti quelli del semplice sciopero), coloro che predicano ed insegnano la distruzione della proprietà, gli espulsi dagli altri paesi per cause criminali, le persone che direttamente o indirettamente procurano o cercano di procurare o fare entrare prostitute o persone per l'esercizio della prostituzione.

**Art. 3.** — E' proibito lo sbarco nei porti della Repubblica degl'immigranti a cui si riferiscono le disposizioni precedenti, che giungano senza i certificati richiesti dalle lettere *a.* e *b.* dell'art. 1.

**Art. 4.** — Sono eccezzuati dalla proibizione prescritta nella clausola precedente le persone per le quali vengono stabilite franchigie ed agevolazioni a seguito di trattati e convenzioni stipulati con i paesi di origine. Tali persone dovranno sempre munirsi dei documenti indicati al 1° articolo, perchè possano entrare e permanere liberamente nel paese.

**Art. 5.** — La infrazione alle disposizioni degli articoli precedenti sarà punita con una multa di L. 50 pesi oro per ciascun individuo imbarcato senza i documenti di idoneità ed identità personale richiesti, senza pregiudizio dell'obbligo cui è sottoposto il capitano del piroscafo di ricondurre immediatamente i respinti al punto di partenza.

**Art. 6.** — Il capitano del piroscavo, l'agente e lo stesso piroscavo adibito al trasporto degli immigranti, che non riuniscano le condizioni della legge, risponderanno solidariamente. Tali pene saranno applicate, previa la prova del reato da parte della Prefettura generale del Porto, e si sospenderà la partenza del piroscavo sino a quando non saranno soddisfatte le rispettive multe. L'importo di tali multe sarà destinato a migliorare il servizio dell'Albergo degli immigranti.

**Art. 7.** — Quando un piroscavo conduce immigranti con destino ad un porto della Repubblica, il capitano lo annunzierà al suo arrivo per mezzo di una bandiera speciale, e quindi un impiegato, con la qualifica di Ispettore di sbarco, appartenente alla Direzione delle Terre e Colonie, che è stato incaricato di praticare la visita agli immigranti, si recherà sul piroscavo col medico di sanità e col funzionario marittimo destinato alla visita ordinaria.

**Art. 8.** — A bordo del piroscavo, appena giunto, saranno dall'Ispettore di sbarco esaminati e verificati i documenti degli immigranti che comprovino le proprie qualità personali e il genere di lavoro industriale o agricolo a cui sono dedicati.

**Art. 9.** — Esaminati gl'individui sospetti, e sempre che risultino compresi nella classificazione degli immigranti da respingere, l'autorità marittima della giurisdizione, ad istanza dell'Ispettore di sbarco, proibirà lo sbarco di detti individui, ingiungendo immediatamente al capitano di ricondurli al porto d'imbarco, senza pregiudizio dell'ulteriore procedimento in conformità dell'articolo 6.

**Art. 10.** — Se gl'immigranti giungono per via ferrata, l'Ispettore di sbarco che ha sede in Encarnacion si uniformerà agli stessi procedimenti indicati ed intimerà anche in tale caso la stessa proibizione e l'applicazione della multa prevista per il trasporto degli immigranti inammissibili ai termini della presente legge.

**Art. 11.** — Il Ministero degli affari esteri impartirà ai Consoli accreditati all'estero gli ordini del caso perchè si astengano dall'apporre il visto su *cedole*, certificati o altri documenti analoghi che fossero presentati a tale effetto da persone che desiderino emigrare nel Paraguay e siano comprese nella classificazione degli *immigranti da respingere*.

**Art. 12.** — Gl'immigranti non compresi fra i così detti da *respingere*, e che giungano nel paese per stabilirvisi definitivamente, qualora siano in possesso effettivo o con titolo girato di un capitale minimo di 100 pesi oro per ciascun uomo adulto e giustifichino per mezzo di certificato o altro titolo il genere di lavoro industriale o agricolo a cui si dedicano, godranno dei seguenti benefici:

a. passaggio libero di seconda classe in ferrovia o piroscavo da Buenos Ayres;

*b.* sbarco in Asuncion a carico della Direzione delle Terre e Colonie, di sè stessi, dei propri bagagli, e degli altri utensili ed oggetti trasportati, potendo utilizzarsi i moli e le grue.

*c.* alloggio e mantenimento a spese del Governo in un Albergo d'immigrazione nella Capitale fino a dieci giorni seguenti lo sbarco.

In caso di malattia, l'immigrante sarà ugualmente ricoverato sino alla guarigione.

*d.* scaduto il termine degli otto giorni, ciascun immigrante maggiore di dieci anni, per il mantenimento ed alloggio sarà assoggettato al pagamento giornaliero di un peso oro o del suo equivalente in moneta di corso legale al cambio del giorno, tranne che si tratti d'immigranti diretti alle Colonie, i quali hanno diritto al mantenimento ed alloggio gratuito fino al loro invio a destinazione;

*e.* trasporto per conto dello Stato a quella località del territorio della Repubblica dove intendono fissare la propria residenza, sempre che detta località sia nelle vicinanze della via ferrata o fluviale.

*f.* introduzione con esenzione di diritto fiscale degli oggetti di uso personale, mobili e merci di uso domestico, sementi, macchinario in generale o istrumenti industriali o agricoli, ferramenta, utensili per l'arte o professione che esercitano, animali da lavoro o latranti.

Non potranno importare, senza pagare i diritti legali, mercanzie o qualsiasi altra cosa per vendere, cambiare o negoziare;

*g.* ciascun immigrante con famiglia potrà occupare nelle Colonie nazionali, dove esistono terre disponibili, un lotto di terreno fino a 20 ettari per impiantarvi lavori di agricoltura o altre industrie utili, sotto le condizioni della legge di colonizzazione;

L'emigrante scapolo, maggiore di diciotto anni e il figlio dell'immigrante, raggiunta tale età, avranno diritto alla concessione della metà del lotto, e all'altra metà quando avrà famiglia propria o acquisti la cittadinanza;

*h.* la famiglia immigrante che abbia coltivato e seminato tutta l'estensione di un lotto, allo spirare di due anni avrà diritto alla concessione gratuita di un altro lotto. Eguale beneficio potrà ottenere l'immigrante senza famiglia in proporzione corrispondente;

*i.* godimento di facilitazioni nel pagamento del prezzo del terreno che viene assegnato. Tali facilitazioni si intendono della maniera seguente: l'immigrante potrà pagare l'importo del lotto dopo compiuti cinque anni di occupazione e di coltivazione o per annualità ripartita in cinque rate;

*l.* godimento di altre esenzioni e franchigie previste nelle vigenti leggi di Colonizzazione e dell'Interno.

**Art. 13.** — Gl'immigranti, che intendono fare uso delle facili-

tazioni stabilite nella presente legge, dichiareranno davanti al Consolato accreditato del luogo di provenienza, la destinazione che intendono prendere giungendo nella Repubblica, riconoscendo che dal Governo potranno solamente reclamare il trasporto fino al punto di stabilimento, il rispettivo collocamento in qualche nucleo coloniale dello Stato che tenga lotti disponibili e gli altri vantaggi espressamente determinati in questa legge. Tale dichiarazione dovrà farsi per iscritto ed in doppio, in presenza dell'Agente consolare per inviarsene un esemplare alla Direzione delle Colonie mentre l'altro sarà conservato negli archivi del Consolato.

**Art. 14.** — Gl'immigranti non potranno usufruire del passaggio governativo per dirigersi, in transito attraverso il territorio della Repubblica, a un altro paese, sotto pena di essere assoggettati all'indennizzo delle spese per il passaggio, lo sbarco, l'alloggio, e il mantenimento, con facoltà, in caso necessario, di sospendere il viaggio dei contravventori.

A tale effetto i capitani di porto della Repubblica, di propria iniziativa o ad istanza della Direzione delle Terre e Colonie, daranno esecuzione alle disposizioni di questo articolo, con facoltà anche di sospendere provvisoriamente la partenza dei piroscafi.

**Art. 15.** — Sarà reimbarcato, per essere condotto al porto di provenienza, l'immigrante non desiderabile, e deportato colui che, dopo anche breve residenza od anche naturalizzato, rappresenti il minimo pericolo per l'ordine e la sicurezza sociale.

**Art. 16.** — Il Governo si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente la franchigia stabilita all'inciso *a* dello articolo 12, dandosi istruzione in ciascun caso agli Agenti consolari della Repubblica per lo meno con due mesi di anticipo.

**Art. 17.** — L'immigrante, che in virtù della presente legge, otterrà terre dallo Stato, perderà il diritto di occupazione se si assenterà dal territorio nazionale per più di due anni.

**Art. 18.** — Nella distribuzione delle terre pubbliche dovranno essere preferiti gl'immigranti e i cittadini paraguayani, senza farsi fra essi distinzione alcuna, tenendosi unicamente presente il maggiore diritto per meriti particolari.

**Art. 19.** — Gl'immigranti, oltre delle franchigie e agevolazioni accordati dalla presente legge e dai trattati e convenzioni sottoscritti con i paesi di origine, godranno le garanzie concesse agli stranieri dallo statuto della Repubblica.

**Art. 20.** — Gl'immigranti saranno obbligati a osservare le leggi del paese ed i regolamenti speciali d'immigrazione e colonizzazione che emetteranno le autorità costituite.

**Art. 21.** — I contratti particolari di colonizzazione, che non siano conformi alla presente legge, non godranno alcuna facilitazione concessa dalla stessa.

**Art. 22.** — Le questioni, che potranno sorgere tra il Governo e gl'immigranti o le imprese particolari di colonizzazione, saranno risolte dai Tribunali della Nazione secondo le leggi.

**Art. 23.** — Le spese che dovranno essere sostenute dal servizio d'immigrazione saranno coperte con i fondi assegnati a tal fine nella legge del bilancio preventivo generale di ciascun esercizio.

**Art. 24.** È abrogata la legge d'immigrazione del 6 ottobre 1903 e le altre disposizioni sull'emigrazione, tranne quelle previste nella presente legge.

## STATI UNITI D'AMERICA

### Legge 22 settembre 1922 relativa alla naturalizzazione e cittadinanza delle donne maritate.

**Art. 1.** — Il diritto della donna a diventare cittadina naturalizzata degli Stati Uniti non potrà essere negato o menomato a causa del suo sesso o a causa del suo stato maritale.

**Art. 2.** — La donna, che contrae matrimonio con un cittadino degli Stati Uniti dopo la data della presente legge, o la donna, il cui marito acquista la cittadinanza dopo l'approvazione della presente legge, non diventerà cittadina degli Stati Uniti a causa del matrimonio o della naturalizzazione; ma, se è ammissibile alla cittadinanza, potrà ottenere la naturalizzazione uniformandosi pienamente e completamente a tutte le modalità richieste dalle leggi sulla naturalizzazione con le seguenti eccezioni:

*a.* Non sarà richiesta la formale dichiarazione di volontà (*declaration of intention*).

*b.* In luogo del periodo di residenza per la durata di cinque anni negli Stati Uniti e di un anno nello Stato o Territorio dove ha sede il Tribunale competente a decidere sulla naturalizzazione, essa deve possedere la residenza continua negli Stati Uniti, Haway, Alaska o Porto Rico, per il periodo di almeno un anno immediatamente precedente alla registrazione della domanda.

**Art. 3.** — Una donna cittadina degli Stati Uniti non perderà la cittadinanza degli Stati Uniti a causa del suo matrimonio dopo la data della presente legge, eccetto il caso in cui faccia una formale rinuncia della sua cittadinanza davanti ad un Tribunale che sia competente in materia di naturalizzazione di stranieri; però, la donna cittadina che contrae matrimonio con uno straniero non ammissibile alla cittadinanza, perderà la cittadinanza degli Stati Uniti. Se, cessato lo stato coniugale, essa è una cittadina degli Stati Uniti, conserverà la sua cittadinanza senza riguardo alla sua residenza. Se,

durante lo stato coniugale, essa risiede continuamente durante due anni in uno Stato straniero, di cui suo marito è cittadino o suddito, o per cinque anni continui fuori degli Stati Uniti, essa sarà sottoposta alla stessa presunzione stabilita per il cittadino naturalizzato degli Stati Uniti in conformità del secondo paragrafo dell'art. 2 della legge 2 marzo 1907, concernente l'espatrio dei cittadini e la loro protezione all'estero (1).

Resta fermo ed immutato quanto dispongono i *Revised Statutes* 1999 e l'articolo 2 della legge sull'espatrio del 1907 riguardo all'espatrio stesso.

**Art. 4.** — Una donna, la quale prima della data della presente legge ha perduta la cittadinanza degli Stati Uniti a causa del suo matrimonio con uno straniero ammissibile alla cittadinanza, può ottenere la naturalizzazione in conformità dell'art. 2 della presente legge, con la eccezione che nessun certificato di arrivo sarà richiesto per essere registrato assieme alla richiesta qualora durante lo stato coniugale essa ha avuta la residenza negli Stati Uniti. Dopo la sua naturalizzazione essa avrà lo stato di cittadinanza come se il matrimonio avesse avuto luogo dopo la data della presente legge.

**Art. 5.** — La donna, il cui marito non sia ammissibile alla cittadinanza, non potrà ottenere la naturalizzazione durante lo stato maritale.

**Art. 6.** — L'articolo 1994 dei *Revised Statutes* e l'art. 4 della legge 1907 sull'espatrio sono abrogati.

Tale abrogazione non farà perdere la cittadinanza acquistata o conservata in conformità di qualcuno di tali articoli, nè riacquistare la cittadinanza perduta secondo l'articolo 4 della legge 1907 sugli espatri.

**Art. 7.** — L'articolo 3 della legge 1907 sull'espatrio è abrogata. Tale abrogazione non farà riacquistare la cittadinanza perduta secondo detto articolo nè perdere la cittadinanza riacquistata secondo lo stesso articolo. Una donna, la quale ha riacquistata secondo detto articolo la cittadinanza perduta a causa di matrimonio avrà, dopo la presente legge, a tutti gli effetti, lo stesso stato di cittadinanza che aveva nell'epoca immediatamente precedente il suo matrimonio.

(1) *Art. 3. L. 2 marzo 1907:* Il cittadino americano si presume che abbia perduto la cittadinanza americana quando in altro Stato abbia acquistata la naturalizzazione in conformità alle leggi di detto Stato, o quando vi abbia prestato giuramento di fedeltà.

Quando il cittadino americano abbia avuta la sua residenza per due anni in altro Stato da cui provenne, o per cinque anni in qualsiasi altro Stato, si presume che abbia cessato di essere un cittadino americano e si presume che il suo domicilio (*general abode*) sia stato il suo luogo di residenza durante i detti anni: tale presunzione, tuttavia, può essere distrutta con la presentazione ad un Ufficio diplomatico o consolare degli Stati Uniti di prove ritenute idonee osservando quelle norme e regole che il Dipartimento di Stato crederà di stabilire.

In ogni caso, nessun cittadino americano potrà rinunciare alla cittadinanza quando il paese è in guerra.